

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"UNIAMO LE MANI - ONLUS"**

* * * * *

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - Denominazione - E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione "UNIAMO LE MANI - ONLUS".

Art. 2 - Sede - L'associazione ha la propria sede legale in Torino (TO), Via Principi D'Acaja n. 59.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire uffici secondari e decentrati in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 3 - Finalità - Scopo - L'associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e ai valori cristiani, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela dei diritti civili, della formazione e nella promozione della cultura e dell'arte.

L'Associazione, nell'espletamento della propria attività, opererà promuovendo e stimolando azioni di volontariato.

L'Associazione si pone come finalità principale il sostegno a popolazioni in disagio sociale ed economico, attraverso l'azione della cooperazione internazionale con associazioni, enti e gruppi presenti sul territorio.

Scopo preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività in Italia e all'estero, dirette:

a) all'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; in particolare a coloro che si trovino in condizioni di povertà, senza distinzione di colore, razza, sesso, religione, ideologia o cittadinanza, allo scopo di contribuire allo sviluppo integrale delle stesse e delle loro famiglie ed in particolare dei soggetti minorenni;

b) al miglioramento delle condizioni socio-sanitarie delle aree in cui si trovino i soggetti di cui al punto a) che precede;

c) all'intervento nel campo formativo allo scopo di favorire l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro dei soggetti in stato di povertà o a rischio di marginalità;

d) alla raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative umanitarie e di solidarietà sociale;

e) alla difesa, protezione e promozione dei diritti civili, in particolare dei diritti dell'infanzia e della fanciullezza, nonché delle minoranze e dei settori più deboli, in particolare delle donne, dei giovani, dei deboli, dei diversamente abili, dei migranti, degli anziani;

f) alla collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgano attività simili a quella dell'associazione;

g) alla collaborazione con immigrati per attività culturali in genere.

Nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo in paesi del terzo Mondo, l'Associazione potrà operare, sulla base di preventivi accordi e/o

Registrato a Torino
3° Ufficio delle Entrate
in data 27/02/2009
al n. 3233 Serie 1T
con € 168,00

convenzioni, con Associazioni, Enti, Istituzioni o Fondazioni che operano, anche indirettamente, nel Paese Estero destinatario dei fondi per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di mantenere contatti stabili tra la stessa, i suoi sostenitori e le popolazioni coinvolte dai progetti.

L'Associazione cercherà di promuovere manifestazioni di sensibilizzazione, come ad esempio: mostre fotografiche, proiezione di video e film, dibattiti, spettacoli culturali, interventi nelle parrocchie e nelle scuole, eccetera.

Art. 4 - Convenzioni e contributi - L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, ecc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione.

Art. 5 - Durata - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

- ASSOCIATI -

Art. 6 - Qualifica degli associati – L'Associazione è aperta a tutti i soggetti: persone fisiche, associazioni con scopi analoghi o complementari, persone giuridiche, che, essendo interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'Associazione è formata da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci emeriti e giovani.

Soci Fondatori: sono considerati tali quelle persone che hanno costituito l'Associazione.

Soci Ordinari: sono tali coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. E' la generalità degli associati, regolarmente iscritti, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Si tratta di soggetti che, mediante la messa a disposizione del proprio tempo, delle proprie competenze professionali e della loro attività socialmente utile a fronte dell'attività di volontariato, di sostegno e del fattivo impegno corrisposto nei confronti dell'associazione, ne permettono la realizzazione delle finalità istituzionali.

La qualità di Socio ordinario è rinnovabile ogni anno con il pagamento

dell'apposita quota associativa.

Soci Sostenitori: sono tali i soci ordinari cui viene riconosciuto il diritto a fronte di un maggior contributo in denaro, ovvero elargizioni di particolare rilevanza, corrisposti oltre ed in aggiunta alla quota annuale. La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione. I soci sostenitori non godono di alcun diritto particolare in seno all'Associazione.

Soci Emeriti: sono tali quelle personalità di spicco che mettono a beneficio dell'Associazione la loro notorietà, il loro prestigio e le loro particolari conoscenze professionali, e che forniscono alla stessa il proprio contributo come "opinion leader". Tali associati non sono tenuti al versamento del contributo associativo e delle quote annuali e partecipano, anche in modo occasionale alla vita dell'Associazione ma senza diritto di voto. I soci emeriti possono altresì essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Soci Giovani: sono tali i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Pagano solo una quota annuale ridotta, stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, non hanno diritto di voto e non possono essere portatori di delega né delegati. Al 31 dicembre dell'anno di raggiungimento del 18° anno di età cessano di appartenere a tale categoria.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 7 - Ammissione - Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta all'esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera l'accoglie o la respinge.

La richiesta, per i minori di età, è sottoscritta dal loro rappresentante legale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non accolga la domanda di ammissione, l'aspirante socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire l'assemblea. In tal caso l'efficacia dell'ammissione è sospesa sino al pronunciamento.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato - La qualità di socio si perde per:

- recesso: con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;
- esclusione: per morosità, dopo il mancato rinnovo della quota associativa, per indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea, in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'associazione;
- decesso.

- PATRIMONIO –

Art. 9 - Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al

sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Prima del quindicesimo (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno successivo. Qualora il Consiglio Direttivo non deliberi entro il termine anzidetto, si intenderà confermato l'importo corrente.

- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Art.10 - Organi dell'associazione - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (eventuale).

La struttura dell'Associazione è ispirata a criteri di democraticità. Le cariche associative sono elettive e gratuite e non danno diritto ad emolumento alcuno, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - L'assemblea - L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del presidente o di almeno un decimo degli associati diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All'assemblea ordinaria spetta:

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio direttivo;
- l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché l'elezione del presidente e del vicepresidente fra i membri del Consiglio direttivo;
- l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All'assemblea straordinaria è riservata la competenza per la modifica del presente statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'assemblea validamente costituita.

L'assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri di gestione, disposizione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed il numero dei suoi componenti varia da tre a sette, secondo delibera dell'assemblea. Essi sono nominati per il periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre riunioni consecutive può essere fatto decadere dall'incarico e venire sostituito a norma dei paragrafi precedenti. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio Direttivo.

L'assemblea elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo il presidente e il vicepresidente dell'associazione.

Può essere nominato Consigliere qualsiasi associato all'Associazione stessa avente diritto a partecipare all'Assemblea e avente diritto di voto.

Il Consiglio potrà conferire specifiche deleghe a singoli Consiglieri per l'esecuzione di determinati incarichi particolari. Le deleghe, che potranno essere a tempo determinato od indeterminato, dovranno indicare i termini, le condizioni e gli ambiti operativi.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre conferire procure per il compimento di singoli atti ed operazioni anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

Il Consiglio direttivo, in particolare:

- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all'assemblea per ratifica;
- determina annualmente l'ammontare delle quote sociali.
- segue l'attuazione dei programmi dell'associazione nell'ambito delle linee generali, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione

delle attività;

- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo potrà nominare, ove lo ritenga opportuno, un Presidente Onorario, in dipendenza di particolari meriti e qualità, il quale conserverà tale qualifica fino a dimissioni o decesso. Egli, comunque, non ha alcun potere di gestione interna o di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può essere delegato dal Presidente a costituire Gruppi di Lavoro finalizzati alla realizzazione, allo sviluppo e alla gestione di specifiche attività rilevanti per la vita dell'Associazione. I Gruppi di lavoro così formati e nominati operano, nella propria area di attività e competenza, con piena autonomia decisionale, sotto la direzione di un Responsabile di Gruppo, confrontandosi con il Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Gruppo partecipa al Consiglio Direttivo, quando sono all'ordine del giorno argomenti che riguardano l'attività svolta dal gruppo stesso, senza diritto di voto e ne riferisce quanto all'attività svolta dal gruppo.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 13 - Il presidente dell'associazione - Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 12, l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo concordando l'ordine del giorno con il segretario;

- presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;

- ha la rappresentanza dell'associazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente può adottare quei provvedimenti urgenti ed indilazionabili per i quali risulterebbe impossibile convocare il Consiglio Direttivo nei termini ordinari. In tali casi sarà sua premura sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo il provvedimento adottato. Analoga facoltà è attribuita per quelle spese che utilizzano entrate a destinazione condizionata.

Il presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione.

Il Presidente sovrintende tutte le attività svolte dai singoli Consiglieri, dai responsabili di incarichi speciali e dal personale volontario e dipendente.

L'Assemblea potrà nominare, ove lo ritenga opportuno, un Presidente Onorario, in dipendenza di particolari meriti e qualità, il quale conserverà tale qualifica fino a dimissioni o decesso. Egli, comunque, non ha alcun potere di gestione interna o di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 14 - Vice-Presidente - Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 - Il segretario - Il segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i

suoi componenti.

Il segretario coadiuva il presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

I verbali di assemblea riportano le relazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo approvate all'unanimità; qualora non siano approvate all'unanimità le relazioni dovranno contenere anche le istanze della minoranza.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea degli associati provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia imposto per legge. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non associati, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea ne nomina il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

- ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI -

Art. 17 - Esercizio annuale - Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Art. 18 - Bilancio - Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio (rendiconto economico-finanziario), assieme alla relazione degli amministratori, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea, altresì, un bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono sottoposti al parere del Collegio dei Revisori, se nominato, che deve esprimersi e depositare il proprio parere presso la sede entro 15 giorni. I bilanci così predisposti e verificati sono quindi depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della fissazione dell'assemblea per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, a disposizione degli associati che la volessero consultare e chiederne copia. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 19 - Utili - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione - In caso di scioglimento

dell'associazione l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Rinvio - Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si applicano le norme del Libro Primo, Titolo II, del codice civile, nonché quelle previste dal D. LGS. 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In originale firmato

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso fiscale

Torino, 3 marzo 2009